

## SEZIONE III

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2020, n. 51

**Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/06 - Disposizioni in merito ai centri di raccolta e stazioni ecologiche.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente n. 7 del 04-03-2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", ed in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-04-2020)" con il quale è stata disposta l'applicazione su tutto il territorio nazionale di misure urgenti per il contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;

Vista la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del d.lgs. 152/2006;

Visto, in particolare, l'articolo 191, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D.Lgs. 152/82006 - Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Visto il D.M. 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Visto altresì il D.P.G.R. 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela

della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati");

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007";

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che dispone l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;

Visto altresì l'articolo 21 della l.r. 25/1998, in cui si dispone che, "il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza";

Considerata la nota prot. 8293 del 12/03/2020 e il Rapporto COVID-19 n. 3/2020 Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2" dell'Istituto Superiore della Sanità;

Vista la nota coordinata ISPRA - Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 23 marzo 2020, avente ad oggetto "Prime indicazioni generali per la gestione dei Rifiuti - Emergenza CoViD- 19" approvata dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020;

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 marzo 2020 recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 - indicazioni", che contempla la possibilità di emanare specifiche ordinanze contingibili ed urgenti;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per la gestione dei rifiuti - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006";

Richiamato in particolare il punto 4 che dispone la chiusura al pubblico dei centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008 e delle stazioni ecologiche di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R;

Considerato tuttavia che le strutture di cui al punto precedente sono un importante ausilio ai fini della raccolta differenziata soprattutto per quelle frazioni di rifiuti che, in alcune realtà territoriali, non possono essere raccolte con modalità alternative rispetto al conferimento al centro di raccolta o alle stazioni ecologiche;

Considerato che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è servizio di pubblica utilità che deve essere garantito, senza soluzione di continuità;

Ritenuto altresì opportuno prevedere che i Comuni e i gestori, nel rispetto del DPCM 26 aprile 2020 e nei casi in cui i rifiuti non possano essere raccolti con modalità alternativa rispetto al conferimento diretto al centro di raccolta, possano procedere all'apertura al pubblico dei centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008 e delle stazioni ecologiche di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R, anche prevedendo fasce orarie diverse da quelle ordinarie, in quanto strutture di supporto necessarie all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;

Considerato che l'accesso al pubblico dovrà conformarsi alle norme precauzionali secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale dettate dall'emergenza sanitaria, al fine di ottemperare alle disposizioni di sicurezza delle persone e dei lavoratori;

Considerato che per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, si prevede la deroga alla pianificazione regionale e d'ambito vigente;

Acquisiti i pareri di ARPAT e della Direzione regionale competente in materia di sanità;

#### ORDINA

1. che i centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008 e le stazioni ecologiche di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R siano chiusi al pubblico, fatta salva la possibilità da parte di Comuni e Gestori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, di prevederne l'apertura al pubblico nei casi in cui i rifiuti non possano essere raccolti con modalità alternative rispetto al conferimento diretto alle suddette strutture, con la possibilità di adottare un orario definito dal Comune e/o dal gestore sulla base delle proprie esigenze organizzative, anche prevedendo fasce orarie diverse da quelle ordinarie. Resta ferma la necessità di garantire la destinazione finale dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme

precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale, al fine di ottemperare alle disposizioni di sicurezza delle persone e dei lavoratori;

2. che nei casi in cui i Comuni e/o i gestori prevedano la chiusura al pubblico delle strutture di cui al punto 1, resta ferma la possibilità di svolgere negli stessi le normali attività operative e logistiche;

3. che le disposizioni contenute nel punto 4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 6 aprile 2020 cessano di avere efficacia dalla data di approvazione del presente atto;

4. che la durata della presente ordinanza è pari a 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Il Presidente della Regione Toscana*  
 Enrico Rossi

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2020, n. 52

**Reiterazione dell'Ordinanza n. 24 del 5 aprile 2020 avente ad oggetto "Ordinanza art. 191 TUA su Costa Diadema".**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente n. 7 del 04-03-2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", ed in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto, in particolare, l'articolo 191, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D.Lgs. 152/82006 - Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Visto l'articolo 21 della l.r.25/1998, in cui si dispone